Autorità, Signore, Signori.

Ringrazio, anzitutto, per il consueto invito a prendere parte a questo dibattito, come ogni anno interessantissimo. Il documento condiviso e lo stesso tema centrale – il rapporto tra protezione dei dati e tutela consumeristica – è particolarmente stimolante, perché tocca uno degli aspetti dell'attività del Garante che, maggiormente, si stanno accentuando recentemente. L'attività del Garante, in innumerevoli settori – dal telemarketing all'i.a., dai deepfake al credit scoring, dalla profilazione bancaria a quella commerciale – sta, infatti, divenendo sempre più una componente essenziale della tutela consumeristica. E questo è, naturalmente, inevitabile quanto più l'economia diviene non solo data economy ma, addirittura, data driven; guidata, cioè, dai dati: tanto oggetto di un diritto fondamentale quanto- sarebbe velleitario negarlo – risorsa economica sempre più appetibile.

La digitalizzazione non solo dell'economia ma, direi in senso più ampio, delle nostre vite, ha infatti lasciato emergere con forza nuove esigenze di tutela che le categorie giuridiche tradizionali faticano a soddisfare, dimostrando l'urgenza di una rivisitazione delle forme di protezione del contraente debole. La disciplina della privacy si è fatta carico, spesso, di corrispondere a queste istanze, forte del suo applicarsi a un elemento trasversale alla data economy (appunto): il trattamento di dati personali.

Essa, quale diritto all'autodeterminazione informativa ha così rappresentato uno strumento di governo delle informazioni che ci riguardano, fondato su pretese di trasparenza, obblighi di riscontro e correttezza da parte di chi tali informazioni gestisca: dall'impresa assicuratrice al call center, dall'ospedale ai giganti della rete.

In questo senso l'affermazione della privacy si è accompagnata a una trasversale redistribuzione del potere informativo e ha, almeno in parte, corretto le asimmetrie che hanno caratterizzato il rapporto tra dignità umana e iniziativa economica, per riprendere il binomio dell'art. 41 Cost..

Garantire il diritto alla protezione dati ha significato, dunque, impedire l'esercizio di poteri incontrollati, fondati sullo sfruttamento di quanto di più privato abbiamo, riequilibrando almeno in parte il rischio di rifeudalizzazione dei rapporti sociali.

Senza questi presidi non avremmo potuto immaginare alcuna garanzia rispetto alla tirannia del mercato e alle sue implicazioni: dalla profilazione alla monetizzazione dei dati, dal pedinamento digitale alla pervasività dell'i.a.

In assenza di uno statuto forte della protezione dati, la società digitale rischia infatti di divenire la società della schedatura e della profilazione e la rete, da straordinaria risorsa democratica può degenerare in strumento di sorveglianza globale da parte dei grandi poteri economici.

Basti pensare che, a fronte di una società sempre più atomistica, con relazioni spersonalizzate e spersonalizzanti (i chatbot stanno sostituendo l'amico e il confidente per un adolescente su sei), l'economia invece si personalizza, l'offerta commerciale si modella sul singolo, ne studia le abitudini, ne stila, algoritmicamente, un'identità; un profilo, appunto. E' un paradosso con cui dobbiamo fare i conti, senza demonizzazioni ma anche senza un'accettazione acritica del reale esistente, perché la struttura non divenga poi sovrastruttura. E probabilmente questa riflessione spetta in primo luogo, ma certo non solo, a un'istituzione, come il Garante, che ha come fine principale la garanzia della persona rispetto ai rischi suscettibili di derivare dal trattamento dei suoi dati e che, non a caso, ha adottato diversi provvedimenti a tutela degli utenti di chatbot privi di adeguate garanzie.

Del resto, quando l'intera economia si fonda sui dati, spesso personali, tanto da sancire il passaggio dalla data-driven alla data-economy, è evidente che la protezione dei dati diviene più che un mero obbligo di legge. Diviene un presupposto tanto di libertà quanto di democrazia, perché condizione di esercizio di ogni altro diritto, a tutela dell'autodeterminazione individuale, ma anche garanzia di un rapporto corretto tra Stato e mercato, privato e pubblico, personale e politico.

Il ruolo baricentrico della protezione dei dati diviene ancor più determinante, del resto, in un contesto di digitalizzazione (e quindi datificazione) della società tutta, sempre più esposta al rischio

di quella che, non a torto, è stata definita algocrazia. Il dato; il dato personale diviene elemento centrale e propulsivo delle dinamiche economiche, sociali, politiche, relazionali.

Parafrasando una nota teoria politica, potremmo dire che non più la merce ma il dato incorpora una relazione tra persone e assume il ruolo tradizionalmente svolto da capitale e lavoro, nella sua duplice veste, tuttavia, di risorsa economica e di oggetto di un diritto fondamentale.

Del resto, il concetto di profilazione è stato utilizzato sin dalla CGUE nella sentenza Google Spain per riconoscere il diritto all'oblio contro la distorsione dell'identità determinata dalla profilazione realizzata dai motori di ricerca, argomentando proprio sulla base della prevalenza dei diritti della personalità rispetto alle esigenze di profitto delle aziende del digitale. Quest'idea tornerà poi, come vedremo, nell'EU Kids Act, che riconosce come il superiore interesse del minore ben possa legittimare limiti anche incisivi alla libertà d'iniziativa economica individuale e, in parte, nel Digital Fairness Act.

La sentenza Costeja si riferiva, del resto, alla direttiva 95/46, applicabile ratione temporis, che conteneva su questo terreno garanzie più limitate rispetto a quelle introdotte poi dal Gdpr.

Significativamente, le garanzie lì previste rispetto alle decisioni algoritmiche hanno potuto costituire quel primo statuto giuridico dell'i.a. che rinviene nella protezione dei dati il suo presidio essenziale. E non è un caso: la disciplina privacy ha evidenziato, con singolare lungimiranza, il nesso profondo tra profilazione e controllo, cui pure accenna il documento condiviso. Essa contribuisce, infatti, a categorizzare la persona, riducendone l'identità, in tutta la sua complessità, a uno schema calcolabile, controllabile, prevedibile. Di qui le reciproche implicazioni tra profilazione e tecniche predittive, cui l'azione del Garante ha prestato particolare attenzione.

La protezione dei dati (troppo spesso fraintesa con un protezionismo digitale che nulla vi ha a che vedere) ha, così, dimostrato di poter correggere molti degli squilibri e delle asimmetrie che i presidi antitrust non hanno potuto contrastare, agendo su ciò (i dati, appunto) su cui si fonda l'economia digitale, in funzione proconcorrenziale. Si pensi ai casi nei quali, nell'illecita concentrazione di dati personali, resa possibile dall'accesso alle informazioni detenute dalle terze parti, si è ravvisato un abuso di posizione dominante, estendendone la nozione anche ai prodotti "zero price" offerti, in realtà, al costo altissimo dei dati degli utenti. O, ancora, si pensi alle informative decettive, qualificate spesso come pratiche commerciali scorrette.

Gli obblighi di correttezza, trasparenza e in senso lato lealtà nel trattamento, nonché il principio di limitazione della finalità previsti dalla disciplina di protezione dati, possono in questo senso rappresentare una risposta determinante ad almeno alcuni dei fallimenti del mercato che caratterizzano l'economia digitale, complementare alle norme antitrust e capace di arrivare dove esse non hanno potuto.

Un'importante funzione di garanzia è e continuerà ad essere svolta, dalla protezione dei dati, anche rispetto alla profilazione commerciale, che con la segmentazione del mercato e la personalizzazione dell'offerta costituisce una delle caratteristiche più rilevanti dell'economia attuale.

Naturalmente, questo atteggiarsi delle relazioni commerciali e della stessa offerta produttiva presuppone la riduzione degli utenti a profili e il monitoraggio della loro attività on line, funzionale all'elaborazione dei profili di consumatore sui quali modellare la pubblicità, appunto comportamentale. Attraverso l'indebita raccolta dei dati sulla navigazione si può realizzare, infatti, quel pedinamento digitale che alimenta il capitalismo appunto definito "estrattivo" delle piattaforme e, soprattutto, il potere di condizionamento delle scelte (non solo commerciali, abbiamo visto) degli utenti della rete, esercitato suggerendo contenuti, prodotti, servizi, con il rischio di anticiparne ed orientarne le scelte.

Non si tratta, è bene chiarirlo fuor di retorica, di un'attività neutra dal punto di vista delle libertà individuali, ma certamente invasiva benché tollerata dagli stessi utenti e soggetta al dominio (come tale non percepito) dei poteri privati delle piattaforme. In disparte poi, naturalmente, la questione (ora normata dal regolamento europeo sul targeting politico) dello slittamento della profilazione dal piano commerciale a quello politico-elettorale che, come insegna il caso Cambridge Analytica, può minare

dalle fondamenta il presupposto primario di una democrazia: la libera e corretta formazione del consenso elettorale e delle opinioni politiche, in condizioni di pluralismo effettivo.

Ora, la protezione dei dati può impedire un simile modello economico? Risponderei partendo dalla considerazione della natura di questo diritto: non tiranno e, per stessa definizione normativa, in costante bilanciamento con gli interessi giuridici, meritevoli di tutela, potenzialmente confliggenti, tra i quali anche l'iniziativa economica. Ma su questo (*anch*e, su questo), la Carta costituzionale ha tracciato il confine e i parametri su cui orientare il bilanciamento in un contesto così complesso. La libertà e la dignità, oltre all'utilità sociale costituiscono, così, come nella dizione dell'art. 41 Cost rispetto all'iniziativa economica privata, i principali argini al dominio, altrimenti dispotico, dell'economia e del mercato sulla persona.

E così la protezione dei dati (espressione tanto di libertà quanto di dignità) ha costituito e sempre più costituirà un argine importante al capitalismo estrattivo o, appunto, della sorveglianza, cui si ascrive il modello economico attuale. E in quanto argine, contiene gli eccessi ma non annienta; così anche questa disciplina regolamenta e governa un sistema economico che ben può alimentarsi di dati, ma non deve certo poter sfruttare la persona per fini che la trascendano. .

E se questo è e sempre più sarà un dato con cui fare i conti, di qui al prossimo futuro, le garanzie sancite dalla disciplina di protezione dei dati, oltre che dall'Ai Act, rappresenteranno un presidio essenziale per governare l'innovazione mantenendo sempre, come recita la Carta di Nizza, la persona al centro.

Vi ringrazio.